Allegato parte integrante

Criteri

ALLEGATO A)

CRITERI E MODALITÀ PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI DIPENDENTI VOLONTARI E AI LAVORATORI AUTONOMI PER LA PARTECIPAZIONE QUALI VOLONTARI AD ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 1

Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari e ai lavoratori autonomi per la partecipazione alle attività di gestione delle emergenze

- 1. Con riferimento alle attività di gestione delle emergenze per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Provincia, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9:
 - a) rimborsa al datore di lavoro l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun lavoratore impegnato come volontario;
 - b) corrisponde al lavoratore autonomo impegnato come volontario il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, determinato, in via forfetaria, in massimo Euro 103,29.
- 2. I benefici di cui al comma 1, si applicano qualora la partecipazione del soggetto all'attività di gestione dell'emergenza comporti l'assenza dal lavoro di almeno 2 giornate consecutive e sono dovuti per il periodo eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro.

Art. 2

Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari e ai lavoratori autonomi per la partecipazione a iniziative di formazione ed addestramento

- 1. Con riferimento alle iniziative formative e di addestramento autorizzate dal Dirigente generale competente in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5, la Provincia:
 - a) rimborsa al datore di lavoro l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun lavoratore impegnato come volontario nell'iniziativa formativa e di addestramento;
 - b) corrisponde al lavoratore autonomo impegnato come volontario nell'iniziativa formativa e di addestramento il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, determinato, in via forfetaria, in massimo Euro 103,29.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare.

1. La domanda per la concessione dei rimborsi di cui agli articoli 1 e 2 è presentata, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento nonché all'indirizzo www.protezionecivile.tn.it, entro 6 mesi

dalla conclusione dell'intervento di emergenza o dalla conclusione dell'iniziativa formativa a pena di inammissibilità della medesima.

- 2. La domanda è presentata:
 - alla cassa provinciale antincendi qualora la stessa riguardi la partecipazione ad attività di protezione civile da parte di volontari appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, alle loro Unioni o alla Federazione dei corpi volontari;
 - alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione rischi, negli altri casi.
- 3. La domanda è presentata tramite:
 - consegna diretta;
 - servizio postale, mediante raccomandata A/R. Per il rispetto dei termini fa fede la data di spedizione;
 - strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: segreteria@pec.provincia.tn.it o serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it.
 - via fax.
- 4. La domanda presentata dal datore di lavoro, può essere relativa a più dipendenti e deve contenere:
 - i dati identificativi del richiedente;
 - le generalità del dipendente/i e l'indicazione dell'eventuale appartenenza a un'organizzazione di volontariato;
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese complessive sostenute;
 - le modalità di accredito del rimborso:
- 5. I giorni da considerare ai fini del calcolo del rimborso sono quelli di effettiva assenza dal posto di lavoro, escludendo, quindi i giorni festivi ed il sabato qualora la retribuzione del dipendente non sia calcolata su base mensile, ovvero tali giorni non siano lavorativi per i medesimi dipendenti per effetto di turnazioni o altre disposizioni contrattuali.
- 6. La domanda presentata dal lavoratore autonomo o dal libero professionista deve contenere:
 - i dati identificativi del richiedente e indicazione dell'eventuale appartenenza o meno a un'organizzazione di volontariato;
 - le modalità di accredito del rimborso.
- 7. Alla domanda presentata dal lavoratore autonomo o dal libero professionista deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività o l'intervento oggetto della richiesta.

Art. 4 Istruttoria ed erogazione del rimborso

1. La struttura provinciale di cui all'articolo 3, comma 2, cura l'istruttoria delle domande e nel termine di 90 giorni adotta il provvedimento di concessione o diniego dei rimborsi di cui agli articoli 1 e 2.

- 2. Il rimborso del mancato guadagno ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è determinato moltiplicando il reddito giornaliero che emerge dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento per il numero di giorni in cui gli stessi sono stati impiegati come volontari negli interventi e iniziative di cui agli articoli 1 e 2.
- 3. Il rimborso degli emolumenti versati dai datori di lavoro è determinato moltiplicando il costo giornaliero di ciascun dipendente per il numero di giorni in cui lo stesso dipendente è stato impiegato come volontario negli interventi e iniziative di cui agli articoli 1 e 2.
- 4. I rimborsi di cui agli articoli 1 e 2 sono erogati in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione.

Art. 5 Programma di formazione e di addestramento

- 1. Al fine dei rimborsi di cui all'articolo 2, le organizzazioni di volontariato di protezione civile presentano, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma formativo per l'anno successivo. In tale programma sono descritti dettagliatamente gli argomenti formativi, in particolare:
 - ambito formativo;
 - qualifica e numero dei soggetti impegnati nell'iniziativa formativa e/o di addestramento;
 - tipologie di iniziativa formativa in ordine di priorità;
 - illustrazione delle caratteristiche dell'iniziativa di formazione e addestramento, evidenziandone la particolare rilevanza e specializzazione anche operativa, la particolare complessità.
- 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente generale in materia di protezione civile adotta un programma nel quale sono indicate le iniziative di formazione o addestramento ammesse ai rimborsi di cui all'articolo 2 per l'anno successivo.
- 3. Nel programma di cui al comma precedente devono essere inserite:
 - a) iniziative formative di particolare complessità o di carattere specialistico;
 - b) iniziative di addestramento che coinvolgono più strutture operative della protezione civile.